

Abolizione dei finanziamenti pubblici all'editoria

Il finanziamento pubblico ai giornali costa al cittadino italiano quasi **un miliardo di euro** all'anno. L'editoria, può quindi, a pieno titolo essere definita **editoria di Stato**. Ci sono buoni e anche ottimi giornalisti, quelli che scrivono rischiando la pelle, quelli emarginati, quelli sotto pagati. Il **25 aprile** non è contro di loro, ma contro l'ingerenza della politica nell'informazione.

Il lettore non conta nulla per l'editore di un giornale, contano di più i **finanziamenti pubblici** (partiti), la pubblicità (Confindustria, ABI, Confcommercio) e i gadget (dvd, fumetti, eccetera).

Beppe Lopez ha scritto un libro: "**La Casta dei giornali**", un viaggio nella disinformazione. Ogni giorno ne pubblicherò un estratto fino al 25 aprile.

Leggi il post: Soldi pubblici, informazione privata

Quesito referendario:

«Volete voi che siano abrogate

- la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"

limitatamente all'art. 9 comma 6 il cui testo letterale è il seguente "Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del parlamento è corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma quinto per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie."

- la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa"

- la legge 5 agosto 1981, n. 416 recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"
limitatamente agli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41»

Abolizione dell'ordine dei giornalisti

Mussolini creò nel **1925**, unico al mondo, un albo nel quale si dovevano iscrivere i giornalisti. L'albo era

controllato dal Governo e messo sotto la tutela del ministro della Giustizia, il Mastella dell'epoca.

Nel **1963** l'albo divenne con una nuova legge ordine professionale dei giornalisti con regole, pensione, **organismi di controllo**, requisiti di ammissione. Una **corporazione** con dei saldi principi. Infatti nella legge 69/1963 è scritto che: *è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, mentre è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.*

Einaudi scrisse: "L'albo obbligatorio è **immorale**, perché tende a porre un limite a quel che limiti non ha e non deve avere, alla libera espressione del pensiero. Ammettere il principio dell'albo obbligatorio sarebbe un risuscitare i peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, pronte ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non-conformisti"

Berlinguer aggiunse: "Io sono contrario al requisito di qualsiasi titolo di studio per la professione di giornalista, perché considero questo come una discriminazione assurda, una discriminazione di classe, **contraria alla libertà di stampa** e alla libera espressione delle proprie opinioni".

L'informazione è libera e l'ordine dei giornalisti limita la libertà di informazione. Chiunque deve poter scrivere senza vincoli se non quelli previsti dalla legge.

I giornalisti liberi **straccino la tessera**, non ne hanno bisogno, il loro unico punto di riferimento è il lettore.

Leggi il post: "L'albo mussoliniano dei giornalisti"

Quesito referendario:

I sottoscritti cittadini italiani richiedono **referendum popolare abrogativo**, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione della Repubblica e in applicazione della legge 25 maggio 1970 n. 352, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione di giornalista"?»

Abolizione della legge Gasparri

La **Corte europea di giustizia** ha condannato il regime italiano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive.

La Corte **ha dato ragione** a Europa 7, le cui frequenze sono occupate dalla rete di propaganda di Arcore, detta anche Rete 4. La Corte ha evidenziato che il regime di assegnazione delle frequenze nel nostro Paese:

- non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi
- non ha criteri di selezione obiettivi – trasparenti – non **discriminatori** – **proporzionati** (poi ha finito gli aggettivi)

La sentenza europea segue quelle a favore di Europa 7 della **Corte costituzionale**, del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea del 12 settembre 2007 (che ha bocciato la legge Gasparri).

Mi aspetto che si faccia applicare la sentenza senza invocare la Nato e l'ONU. Ma sono sicuro che non succederà. Con il solito trucco: **cambieranno la legge**.

Le frequenze radiotelevisive sono in concessione, significa che sono di proprietà dello Stato, che può decidere, liberamente, a chi assegnarle. Le frequenze sono quindi dei cittadini, **di nostra proprietà**.

Le leggi che hanno regolamentato il sistema radiotelevisivo, dalla Mammì alla Gasparri, hanno creato un mostro: il Testo Unico. Cambiarlo solo in parte è inutile, va eliminato per poter definire, da zero, nuove regole che garantiscano una vera informazione.

Leggi il post: Libera informazione in un libero Stato

Quesito referendario

I sottoscritti cittadini italiani richiedono **referendum popolare abrogativo**, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione della Repubblica e in applicazione della legge 25 maggio 1970 n. 352, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione"?»